

TI_GERICHTE 14.2022.120 vom 6. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.120

FR: TI_GERICHTE 14.2022.120 du 6 février 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.120 del 6 febbraio 2023

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi personali AVS. Interessi di mora. Relazione tra somma posta in esecuzione e importo del titolo di rigetto. Spese esecutive

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato una chiara discrepanza tra l'importo del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto prodotti dall'istante, motivo per cui ha respinto l'istanza.

E. 4

Nel reclamo, premettendo di non aver avuto modo di esprimersi sulle osservazioni dell'escusso, trasmessele con la sentenza impugnata, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contesta la presunta " chiara discrepanza" evidenziata dal Giudice di pace, spiegando che dai contributi personali per l'anno 2019 di fr. 1'303.30 risultante dalla decisione 10 giugno 2021 prodotta quale titolo di rigetto definitivo, è stata detratta l'unica rata di fr. 100.– pagata dall'escusso in base alla dilazione di pagamento del 13 luglio 2021, e aggiunti gl'interessi di mora (del 5%) di fr. 76.05 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 10 giugno 2021 (stabiliti nell'altra decisione 10 giugno 2021 acclusa all'istanza, tenuto conto della sospensione "Covid" dal 21 marzo al 30 giugno 2022) e di fr. 42.05 maturati dall'11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell'inoltro della domanda di esecuzione), di modo che la somma complessiva, di fr. 1'321.40, corrisponde esattamente a quella esposta nel precetto esecutivo (fr. 1'203.30 + fr. 118.10 [ossia fr. 76.05 + 42.05]). Nelle osservazioni, CO 1 si limita – in modo inammissibile (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c) – a rinviare alle proprie osservazioni di prima sede e aderisce alla richiesta della reclamante di accollare le spese processuali di seconda sede allo Stato.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 5.1

Il Giudice di pace ha accertato l'esistenza di una " chiara discrepanza" tra l'importo del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto prodotti dall'istante, senza però spiegare quale sia. Facendo astrazione delle spese esecutive (v. sotto consid. 5.3), l'ammontare indicato sul precetto esecutivo (fr. 1'321.40 complessivi) corrisponde esattamente alla somma dei contributi personali di fr. 1'303.30 e agli interessi di mora di fr. 76.05 risultanti dalle due decisioni del 10 giugno 2021 accluse all'istanza (la "fattura di chiusura" di stessa data non costituendo invece una decisione), oltre agli interessi di fr. 42.05 maturati dall'11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell'inoltro della domanda di esecuzione), dedotto l'acconto di fr. 100.– versato dall'escusso. Il rigetto va infatti esteso agli interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né in un'apposita decisione ove possano essere facilmente calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 230 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenze del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.1 e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, non risulta dall'incarto la data del pagamento della rata di fr. 100.–, sicché non è possibile verificare il calcolo dell'istante al centesimo, ma l'escusso non l'ha contestato, mentre spettava a lui allegare e dimostrare il pagamento e le sue conseguenze sugli interessi di mora (art. 81 cpv. 1 LEF). Nulla ostava pertanto all'accoglimento dell'istanza così come presentata.

E. 5.2

In prima sede, l'istante non ha invero allegato l'esistenza del versamento della rata di fr. 100.–, di modo che il primo giudice non era in grado di verificare la corrispondenza tra la somma posta in esecuzione e quella risultante dai titoli di rigetto. Non era però un motivo per respingere l'istante. In effetti, l'identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch'esse debbano necessariamente essere dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima pretesa (sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid. 5.2). Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l'intero importo accertato né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all'escusso di dimostrare, a norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l'istanza (tra tante in materia di rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2020.71 dell'11 novembre 2020 consid. 5.4), la procedura di rigetto non avendo quale scopo di accertare l'importo esatto del credito vantato dall'istante, ma solo l'esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l'importo posto in esecuzione (sopra consid. 2). Il giudice del rigetto deve verificare unicamente che la somma posta in esecuzione (e fatta valere con l'istanza) non ecceda l'importo accertato nella decisione valente titolo di rigetto (compresi i relativi interessi di mora alle condizioni citate sopra).

E. 5.3

Il rigetto non va esteso alle spese esecutive, sulle quali decide l'ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in linea di massima in funzione dell'esito dell'esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto rilevato dal resistente, l'istante non ha concluso all'assegnazione delle spese allo Stato. L'ha solo evocato nella motivazione (a pag. 8) nell'ipotesi in cui la conclusione, subordinata, volta al rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio fosse stata accolta. Poiché, invece, viene accolta la domanda principale, l'accollamento delle spese allo Stato non entra in considerazione, per tacere del fatto che il resistente ha concluso per la reiezione del reclamo e risulta quindi soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema d'indennità, dal momento che l'istante non ha formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ed è comunque sia dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un'indennità d'inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022. 123 del 5 dicembre 2022 consid. 3 e i rinvii).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'321.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. _____75 dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Biasca, è rigettata in via definitiva. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico del convenuto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.